

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 (Definizioni)

La norma in oggetto contiene le definizioni tali da individuare e circoscrivere l'ambito di applicazione del disegno di legge.

In particolare le voci a) e b), rispettivamente riferite al concetto di "pelliccia" e "pelle", si rifanno a quanto già determinato dal legislatore nella Legge n.1112 del 16 Dicembre 1966, in materia di "Disciplina dell'uso dei nomi cuoio, pelle e pelliccia e dei termini che ne derivano" (G.U. n.325 del 27/12/66).

Il punto c) introduce nell'ordinamento il concetto di "animale da pelliccia", e individua, attraverso uno specifico elenco, volutamente non esaustivo, gli animali che attualmente vengono allevati o catturati allo scopo principale di utilizzare la loro pelliccia a fini commerciali.

In questa stessa definizione, con il termine "animale da pelliccia", si intendono anche specie animali delle quali è utilizzata la pelle ottenuta come principale finalità, tra i quali, a titolo indicativo sono citati: Coccodrillo (*Crocodylia*), Pitone (*Python*), Varano (*Varanus*). Non rientrano pertanto in tale definizione animali da cui sono tradizionalmente ricavati il cuoio o la pelle, materiali normalmente impiegati dall'industria calzaturiera e della pelletteria ed ottenuti come sottoprodotti dell'industria alimentare.

Il punto d) introduce nell'ordinamento il concetto di "allevamento di animali da pelliccia" quale attività, professionale ovvero amatoriale, individuale ovvero collettiva volta alla generazione di animali con la *principale finalità* di utilizzare la loro pelle o pelliccia.

Il punto e) fa riferimento al concetto di "principale finalità", che qualifica le attività vietate ai sensi della presente legge. In particolare, va specificato che l'utilizzo di pelli e pellicce ricavate come sottoprodotti della filiera alimentare (per la produzione di carne o latte), è escluso dall'applicabilità del presente progetto di legge, in quanto la principale finalità di allevamento e uccisioni di tali specie animali (es. il coniglio o le mucche da latte) non è la produzione di pelle o pelliccia ma di carne, latte, ecc. Il concetto di "principale finalità", così come definito nella presente legge, è dunque fondamentale per discernere le condotte vietate.

Articolo 2 - (Divieti ed ambito di applicazione dell'articolo 544 bis del codice penale)

Il comma 1, pur senza modificare l'articolo 544 bis del codice penale, che delinea una fattispecie di reato a forma libera, introduce un'ipotesi specifica del reato di uccisione di animali: l'uccisione finalizzata alla commercializzazione della loro pelliccia. Viene dunque esteso l'ambito di applicabilità dell'articolo 544 bis. I commi 2 e 3, prevedono poi ulteriori divieti relativi alla messa in opera di attività connesse, pregresse e successive, alla fattispecie vietata dal comma 1. In particolare, il comma 2 vieta l'allevamento, la cattura di animali da pelliccia, nonché di qualsiasi altro animale per la principale finalità di ottenerne la pelle o a pelliccia. Il comma 3 vieta, invece, la produzione, l'esportazione, l'introduzione, lo sfruttamento economico, il trasporto di pelli e pellicce di cui al comma precedente.

Articolo 3 - (Regime transitorio)

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, si rende necessario prevedere un periodo di adeguamento che consenta agli allevamenti ancora attivi di dismettere gli eventuali animali ancora presenti, per esempio i riproduttori, ma non più utilizzabili al fine di ottenere pelliccia.

Il termine del 31 marzo indicato al comma 1, consente agli allevatori di concludere il ciclo di allevamento che per i visoni inizia a maggio con le prime nascite e termina a gennaio-febbraio con la macellazione degli animali.

Al comma 2 si dispone il divieto di attivazione di nuovi allevamenti di animali da pelliccia.

Al fine di assicurare la completa dismissione degli allevamenti, oltre a concedere agli allevatori un termine (il 31 marzo) idoneo per completare la cessione degli animali eventualmente ancora non macellati, con i commi omma 3 e 4 si dispone anche la possibilità di cedere gli animali da pelliccia ad associazioni protezioniste e nell'ambito di progetti di tutela approvati di concerto fra il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministero della Salute.

Il comma 5 è una norma di salvaguardia, finalizzata ad assicurare un idoneo e appropriato trattamento degli animali nelle diverse fasi di applicazione della presente legge.

Articolo 4 - (Abrogazioni)

Con l'entrata in vigore della presente legge, devono necessariamente essere abrogate le norme contrastanti ancora vigenti. Il comma 1 abroga quindi l'articolo 3 ed il punto 22 dell'Allegato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146.

Il comma 2 cancella invece il codice attività "*Allevamento di animali da pelliccia*" dall'elenco delle attività economiche.

Articolo 5 - (Sanzioni e modifiche alla l.189/2004)

Le sanzioni previste dall'articolo 5 riproducono ed estendono il regime sanzionatorio già previsto dall'articolo 2 della legge 189/2004, in materia di utilizzo e sfruttamento commerciale di pellicce di cani, gatti e foche.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 5 della presente proposta di legge, introduce due ulteriori commi all'articolo 2: il comma 2-ter che punisce chi alleva animali con la principale finalità di produrre pelle o pelliccia con la reclusione da 3 a 18 mesi e con la multa da 1000 a 5000 euro per ciascun animale. Il comma 2- quater, punisce con la reclusione da 4 mesi a 2 anni, e la multa da 1000 a 5000 euro, chiunque produca, esporti, introduca, sfrutti economicamente, trasporti a qualunque titolo pelli o pellicce ricavate da animali allevati, catturati o uccisi in Italia.

Il comma 3, introduce invece una modifica all'articolo 2 comma 3 della legge n.189/2004, che estende la sanzione accessoria della confisca alle nuove fattispecie sanzionate dal comma 2 del presente articolo.

Articolo 6 - (Clausola d'invarianza finanziaria)

Al fine di non apportare alcun aggravio alle finanze statali, con questo articolo si assicura l'implementazione della legge senza fare derivare nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate.

Articolo 7- (Entrata in vigore)

L'entrata in vigore è disposta per il trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.